

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2781

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODOLINI, ALBANELLA, CAPONE, MARCO DI MAIO, FEDI,  
GIULIETTI, MAGORNO, MARCHETTI, MINNUCCI, PA-  
TRIARCA, PORTA, SBROLLINI, VALIANTE**

Istituzione della figura professionale del tecnico di ecocardiografia

*Presentata il 18 dicembre 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La figura del tecnico di ecocardiografia o *sonographer* è una realtà clinica fondamentale per la gestione del laboratorio ecocardiografico in molti Paesi europei, negli Stati Uniti d'America e in Australia.

In Italia, invece, gli esami ecocardiografici sono eseguiti (per tradizione e non in attuazione di una specifica normativa) quasi esclusivamente da specialisti cardiologi. Ma, soprattutto in relazione alla crescente necessità di ecocardiografie, questo modello organizzativo non è più sostenibile.

L'impiego, anche nel nostro Paese, di tecnici di ecocardiografia potrebbe rappresentare una soluzione all'aumento esponenziale della richiesta di esami eco-color-doppler cardiovascolari. Un altro vantaggio si avrebbe sul fronte della spesa pubblica, in quanto un *sonographer*, non solo permette di aumentare l'efficienza del laboratorio migliorando la qualità delle prestazioni, ma favorisce anche l'incremento della produttività che si traduce nel tanto desiderato « abbattimento delle liste di attesa », fulcro della riduzione dei costi in ambito sanitario.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione della figura professionale).*

1. È istituita la figura professionale sanitaria del tecnico di ecocardiografia, quale professione sanitaria tecnica afferente all'area diagnostico-assistenziale, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, con il seguente profilo professionale: il tecnico di ecocardiografia è l'operatore tecnico sanitario che, in possesso della laurea abilitante e della specializzazione necessaria, svolge direttamente, con titolarità e con autonomia professionali, l'esame ecocardiografico.

## ART. 2.

*(Ambiti operativi).*

1. Il tecnico di ecocardiografia, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce a ridurre le liste di attesa delle prestazioni sanitarie e favorisce una maggior efficienza nei seguenti settori:

a) ambulatori ospedalieri di cardiologia;

b) pronto soccorsi;

c) ambulatori di cardiologia nei distretti e ambulatori di cardiologia per le attività di continuità assistenziale;

d) reparti speciali: trapianti, oncologia, terapia intensiva e rianimazione;

e) centri di primo soccorso territoriali e guardie mediche;

f) centri di medicina dello sport;

g) centri di prevenzione e di *screening* cardiovascolare;

h) cliniche e centri di riabilitazione cardiovascolare;

i) ambulanze.

2. Il tecnico di ecocardiografia, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le seguenti funzioni:

a) accoglie il paziente;

b) acquisisce eventuali esami ecocardiografici precedentemente eseguiti;

c) raccoglie i dati anamnestici;

d) collega il paziente all'apparecchio elettrocardiografico per il monitoraggio continuo durante l'esame ecocardiografico;

e) esegue l'esame ecocardiografico standardizzato previsto dalle linee guida emanate dall'Unione europea;

f) consegna al cardiologo l'esame ecocardiografico ai fini della sua refertazione;

g) si occupa della manutenzione e della gestione dell'apparecchio ecocardiografico e, in particolare, della pulizia delle sonde;

h) provvede all'approvvigionamento dei materiali di consumo dell'ambulatorio;

i) è responsabile del laboratorio e dei suoi strumenti;

l) partecipa a progetti di ricerca.

### ART. 3.

*(Abilitazione e formazione).*

1. Possono esercitare la professione sanitaria di tecnico di ecocardiografia coloro che hanno conseguito la laurea in tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, in infermieristica o in medicina e chirurgia e che siano in possesso del titolo di tecnico di ecocardiografia acquisito con la frequenza del relativo *master* universitario di I livello, presso facoltà di medicina e chirurgia italiane pubbliche o private ovvero presso la Società italiana di

ecografia cardiovascolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

ART. 4.

*(Istituzione dell'Ordine professionale).*

1. È istituito l'Ordine professionale dei tecnici di ecocardiografia, incaricato della tenuta del relativo albo professionale.

2. L'iscrizione all'albo professionale dei tecnici di ecocardiografi è obbligatoria per l'esercizio della professione ed è consentita a coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 3.

3. Il tecnico di ecocardiografia iscritto al relativo albo professionale ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio nazionale.

4. L'utilizzo del titolo di tecnico di ecocardiografia è riservato a coloro che sono iscritti all'albo professionale dei tecnici di ecocardiografia.

5. Alla prima formazione dell'albo professionale dei tecnici di ecocardiografia e alla sua tenuta provvede una commissione composta da tecnici di ecocardiografia scelti tra soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 3.

ART. 5.

*(Inquadramento professionale).*

1. Il tecnico di ecocardiografia è inquadrato, per mansioni e per responsabilità, nella categoria D, livello economico D *super* (DS), relativa alle professioni tecniche afferenti all'area sanitaria tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale.

